



EUROVISION SONG CONTEST 2017

REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE

SVIZZERA

Ultimo aggiornamento: 12.07.2016

MODALITÀ DI SELEZIONE

SRF, RTS, RSI e RTR (denominate «SSR» nel presente Regolamento) selezionano insieme il concorrente svizzero per l'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest.

In una prima fase, una giuria composta da esperti musicali (produttori, industria musicale, musicisti, giornalisti ecc.), di seguito denominata «giuria», valuterà le candidature pervenute e conformi alle regole. Vengono prese in considerazione solo le candidature con un riferimento alla Svizzera. L'interprete, il compositore o il paroliere (almeno uno di loro) deve essere in possesso di un passaporto rossocrociato oppure domiciliato in Svizzera.

Nella seconda fase, le canzoni (presumibilmente 20) giudicate migliori dalla giuria saranno presentate durante il «Live Check», occasione in cui gli interpreti dovranno dare prova, davanti alla giuria, delle loro competenze nell'esibizione dal vivo (canto e presenza scenica). La giuria deciderà quindi quali saranno gli interpreti / le canzoni che si qualificheranno per partecipare alla trasmissione nazionale in diretta del 5 febbraio 2017 a Zurigo.

Alla fine, saranno esclusivamente i telespettatori a decretare con il televoto chi potrà rappresentare la Svizzera nel 2017 all'Eurovision Song Contest.

Nella giuria, le regioni linguistiche sono rappresentate con le seguenti quote:

- tedesca/romancia: 68%
- francese: 23%
- italiana: 9%

Su richiesta della giuria o delle emittenti SSR, lo Head of Delegation ha la possibilità di riponderare le quote. Come unica istanza ha la facoltà di accogliere o respingere le richieste.

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

1. La SSR ricerca una canzone di richiamo eseguita con una voce potente e sicura, all'altezza delle esigenze internazionali. Il brano può essere interpretato da uno o più cantanti/musicisti. I partecipanti ammessi sul palco sono al massimo sei (ballerini e coristi compresi).

2. L'iscrizione alla preselezione può essere effettuata esclusivamente dagli interpreti definitivi delle canzoni. Non possono essere presentati brani per i quali non sia ancora stato definito l'interprete. Autori o compositori non possono iscriversi al concorso a meno che non siano loro stessi gli interpreti delle rispettive canzoni.
3. All'atto dell'iscrizione, tutti i diritti non amministrati da una società di gestione, ad esempio SUISA (in particolare il diritto d'autore e i diritti affini), relativi all'utilizzo delle canzoni su tutti i vettori (multimedia, radio, tv, internet, CD, DVD, YouTube ecc.) nell'ambito della procedura di selezione dell'Eurovision e dell'eventuale partecipazione alla finale internazionale sono ceduti gratuitamente alla SSR.
4. L'interprete si impegna ad acquisire presso i titolari dei diritti, in particolare presso gli artisti interpreti (musicisti di studio ecc.), tutti i diritti necessari a norma di legge per l'esecuzione e l'utilizzazione dell'opera / della produzione a norma di contratto, nonché per la rappresentazione dell'opera e per le prestazioni di terzi (diritti affini compresi), e a cederli alla SSR senza alcuna condizione.
5. L'interprete garantisce che non esistono accordi di nessun genere con terzi, ad esempio con marchi, organizzatori o agenzie, che si oppongono all'esecuzione e all'utilizzazione dell'opera / della produzione a norma di contratto, né alle rappresentazioni. L'interprete esonera la SSR illimitatamente, senza restrizioni contenutistiche, temporali e geografiche, dalle pretese di terzi.

CANZONE E INTERPRETE

6. L'interprete conferma, tramite l'iscrizione, che la canzone proposta è un'opera originale autentica (composizione/testo) e che non è in alcun modo frutto di plagio.
7. La canzone non può oltrepassare i 3 minuti.
8. Gli interpreti devono avere un'età minima di 16 anni (data di riferimento: 1.5.2017).
9. La canzone non può essere stata diffusa (interamente o parzialmente) prima del 1° settembre 2016 (radio, tv, internet, esibizioni in pubblico, supporti sonori ecc.).
10. La canzone può essere scritta in qualsiasi lingua. Sono esclusi i contenuti politici, razzisti o che incitano alla violenza, come pure relativi gesti o simboli.
11. In linea di principio non è ammessa la partecipazione di organizzazioni commerciali o religiose, né di organizzazioni e fondazioni non profit.
12. Gli interpreti non possono candidarsi per rappresentare più di un paese all'Eurovision Song Contest.

PROCEDURA DI SELEZIONE.

PRIMA FASE: PORTALE INTERNET

13. Le candidature possono essere trasmesse da ogni regione linguistica tramite un modulo online. Si tratta dell'unica ed esclusiva possibilità per inoltrare una candidatura. Non vengono offerte alternative.
14. Gli interpreti caricano le loro canzoni sotto forma di audio e/o video.
15. Per iscriversi al concorso è necessario compilare un formulario elettronico e accettare i pertinenti regolamenti dell'Eurovision Song Contest. L'assenza di documenti e/o un formulario d'iscrizione incompleto possono comportare la squalifica.
16. Le iscrizioni si aprono il 26 settembre 2016 e si chiudono il 24 ottobre 2016 alle ore 08.00.
17. Con l'iscrizione gli interpreti si impegnano a esibire la canzone in occasione del «Live Check» del 4 dicembre 2016 ed eventualmente dello spettacolo in diretta del 5 febbraio

2017 e dell'Eurovision Song Contest 2017, e quindi a rappresentare la Svizzera. Le semifinali internazionali sono previste il 16 e 18 maggio 2017, la finale internazionale il 20 maggio 2017.

18. La giuria ha a disposizione un determinato lasso di tempo (probabilmente tra il 31.10. e il 14.11.2016) per scegliere i suoi candidati preferiti. Le manipolazioni, i tentativi di corruzione o altre irregolarità constatate durante la votazione della giuria possono portare alla squalifica della canzone / dell'interprete e del membro della giuria.
19. I migliori interpreti / le migliori canzoni (presumibilmente 20) che figurano nella classifica finale si qualificano per partecipare al cosiddetto «Live Check».
20. I membri della giuria sono comunicati pubblicamente. Non sono invece pubblicati i risultati dettagliati.
21. La redazione contatta gli interpreti del «Live Check». La loro partecipazione è disciplinata contrattualmente per iscritto.

PROCEDURA DI SELEZIONE.

SECONDA FASE: IL LIVE CHECK

22. Gli interpreti (presumibilmente 20) che si sono qualificati fino a questo punto presentano la loro canzone davanti alla giuria nel cosiddetto «Live Check». Gli esperti valuteranno le competenze dal vivo, la qualità canora e la presenza scenica dei candidati. L'esibizione durante il «Live Check» può essere trasmessa o resa accessibile in televisione, alla radio oppure online.
23. Gli interpreti (compresi i coristi) cantano dal vivo su una base in playback, che non può contenere voci o imitazioni di voci.
24. Non sono ammessi animali sul palcoscenico.
25. Qualsiasi tentativo di manipolare o corrompere la giuria può portare alla squalifica della canzone / dell'interprete e del membro della giuria.
26. Il «Live Check» è previsto il 4 dicembre 2016 e si terrà a Zurigo.
27. In quella occasione la giuria qualificherà tra i sei e i dieci interpreti/canzoni per lo spettacolo in diretta del 5 febbraio 2017. Gli interpreti e le canzoni saranno comunicati pubblicamente.

PROCEDURA DI SELEZIONE. TERZA FASE: SPETTACOLO IN DIRETTA

NAZIONALE

28. Lo spettacolo in diretta nazionale si terrà il 5 febbraio 2017 a Zurigo.
29. Gli interpreti qualificati, tra i sei e i dieci, presenteranno la loro canzone durante lo spettacolo in diretta.
30. Gli interpreti qualificati accettano di mettersi a disposizione per le registrazioni TV tra il 4 dicembre 2016 e il 5 febbraio 2017.
31. Il vincitore sarà decretato esclusivamente con il televoto. Se per motivi tecnici non dovesse essere possibile il televoto, sarà decisiva la valutazione della giuria.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

32. Gli interpreti selezionati e le rispettive canzoni devono essere all'altezza degli standard internazionali e competitivi dal punto di vista della qualità nel contesto europeo. La SSR

si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche al processo di selezione per soddisfare i requisiti di qualità.

33. La SSR può chiedere che il relativo playback venga rielaborato, anche dopo lo spettacolo in diretta nazionale; a tale proposito le compete l'esclusivo diritto decisionale, in accordo con l'artista. Inoltre, la SSR ha la facoltà esclusiva di decidere, in accordo con l'artista, sulla messa in scena (abbigliamento, coreografia, luci e scenografia).
34. Il processo di selezione avviene sotto supervisione giuridica.
35. L'UER pubblica un regolamento internazionale per l'Eurovision Song Contest, che fa stato in caso di divergenze con quello nazionale. Le modalità di partecipazione alle semifinali e alla finale dell'Eurovision Song Contest 2017 sono disciplinate dal regolamento internazionale e vincolanti per il vincitore della selezione nazionale.
36. I brani che violano i due regolamenti nazionale e internazionale vengono squalificati dalla SSR o dall'UER.
37. La SSR non assume alcun impegno finanziario nei confronti degli interpreti in relazione alla loro partecipazione alla selezione svizzera e all'Eurovision Song Contest.
38. La SSR si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento o di adeguarlo al regolamento internazionale. I partecipanti non potranno far valere alcun diritto a seguito di tali modifiche.
39. È esclusa la possibilità di ricorrere alle vie legali.
40. In caso di contestazioni o dubbi, fa fede la versione tedesca del Regolamento.

Zurigo, 15.06.2016

Reto Peritz

Head of Delegation SRG SSR

Schweizer Radio und Fernsehen

Fernsehstrasse 1-4 8052 Zurigo

Telefono +41 44 305 66 11

reto.peritz@srf.ch